



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA

A tutti i dipendenti
UMC di Bologna e Sezioni

Agli Studi di consulenza

Alle Autoscuole

Alle RSU

Alle OO.SS.

e p.c. Alla DGT Nord-Est

Oggetto: attività degli uffici.

Come noto, gli uffici UMC hanno adottato procedure e comportamenti tendenti a mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto, in attuazione di disposizioni legislative e dell'Amministrazione.

Si ricorda quali siano le attività espletabili in ragione della "colorazione" assegnata (**all.1**).

Inoltre sono stati emanati protocolli sanitari locali in conformità alle indicazioni di quanto disposto dalla sede centrale (protocollo del 30.10.2020 - **all.2**).

In data 2.3.21, è stato confermato che il lavoro agile potrà proseguire con le modalità attuali fino al 30.4.21 (**all.3**).

Al fine di contenere ulteriormente possibili situazioni di contagio, si ritiene di estendere al maggior numero possibile, compatibilmente con servizi da rendere in presenza ed alle percentuali stabilite, l'attività di lavoro agile.

Inoltre si invitano i Responsabili di Sezione, a verificare le richieste degli utenti privati già prenotati, via mail o telefono, al fine di agevolare e limitare al massimo la presenza in ufficio degli stessi.

Relativamente agli studi di consulenza, si chiede di utilizzare al massimo le caselle di scambio e le comunicazioni in digitale.

Qualora si renda necessario, causa carenza del personale per motivi sanitari, le sedute operative di esami od operazioni tecniche, potranno essere spostate o annullate.

Ciò potrà avvenire per le attività sia in sede che in OTFS; sarà cura dell'ufficio avvisare gli interessati attraverso il sito del Portale dell'Automobilista dei cambiamenti possibili.

Gli annullamenti o spostamenti delle sedute, verranno effettuati sulla valutazione delle proroghe già in essere, evitando possibili limitazioni sull'utilizzo dei veicoli e dei documenti richiesti all'ufficio.

Disposizioni aggiuntive Zone Rosse: applicazione del DPCM 2.3.2021, art 44 comma 5.

In applicazione della disposizione richiamata, **si dispone** l'immediata sospensione degli esami di guida delle categorie B, BE e B96 nelle zone definite "Rosse" ai sensi dell'art.44 comma 5 del DPCM.

Negli uffici ricadenti in dette zone, si invita al rispetto della disposizione riguardante la presenza in ufficio così come richiamata dall'art 48 del DPCM:

"I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile".

Pertanto si invitano le SS.LL. ad attenersi alle sole attività indifferibili indicate nella disposizione .. (all.4) che definisce dette attività.

Art. 44, comma 5, DPCM 2.3.2021:

" sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1.

La presente disposizione è di immediata applicazione.

f.to Il Dirigente
Ing. F. Baldari



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

AI CPA
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Via Leonardo da Vinci, 161
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile

Alle OO.SS.
LORO SEDI

e, p. c. Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

A Confarca
ROMA

A Unasca
ROMA

OGGETTO: Chiarimenti in materia di attività da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020.

- l'art. 87, co. 1, del DL n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni *"limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza"*.
- La direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recita che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna, sia all'utenza esterna.
- la circolare prot. n. 3352 del 21 maggio 2020 ai sensi della quale, a decorrere dal 25 maggio u.s., gli Uffici periferici di questo Dipartimento hanno ripreso tutte le attività di competenza, anche quelle da rendere in presenza.
- art. 1, co. 9, lett. s), del DPCM 3 novembre 2020, prevede la sospensione delle attività di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'agli articoli 121 e 122 CdS
- la circolare 6485 del 17/11/2020 nulla ha innovato.

Al fine di rendere le procedure uniformi con la presente si determinano in linea generale le attività che saranno garantite dagli uffici a seconda della classificazione delle zone:

ZONA	ATTIVITA' DA SVOLGERE
	Revisione annuale veicoli > 3,5 t;

GIALLA	OPERATIVITA' ESTERNA	<p>Collaudo veicoli</p> <p>Esami guida tutte categorie patenti</p>
	OPERATIVITA' INTERNA	<p>Revisione annuale veicoli > 3,5t</p> <p>Revisione rimorchi fino a 3,5t</p> <p>Revisione straordinarie</p> <p>Collaudo veicoli</p> <p>Esami teoria e guida per tutte le categorie di patenti</p>
	ACCESSO SPORTELLI	<p>Preferibilmente su appuntamento</p>
	ATTIVITA' SMARTABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici Motorizzazione Civile: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione contabile: attività connesse alla gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) 2) Protocollo della documentazione pervenuta in formato digitale 3) Gestione del personale e delle presenze del personale ove il sistema lo consenta 4) Attività di verifica documentale del Documento Unico 5) Prenotazione esami, revisioni e collaudi 6) Gestione posta elettronica 7) Attività di digitazione • Centro Prove Autoveicoli <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività Amministrativo-Contabile 2) Attività Affari Generali-Personale 3) Attività di protocollo • Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività di segreteria 2) Attività amministrativo contabile 3) Attività affari generali-personale-consegnatario 4) Attività di protocollo

ATTIVITA' DA SVOLGERE		
ZONA ARANCIONE	OPERATIVITA' ESTERNA (nel rispetto delle Linee Guida e SOLO in ambito provinciale per gli UMC)	Revisione annuale veicoli > 3,5 t
		Collaudo veicoli
		Esami guida tutte categorie patenti
	OPERATIVITA' INTERNA	Revisione annuale veicoli > 3,5t Revisione rimorchi fino a 3,5t Revisione straordinarie
		Collaudo veicoli Esami teoria e guida per tutte le categorie di patenti
ACCESSO SPORTELLI	SOLO su appuntamento	
ATTIVITA' SMARTABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici Motorizzazione Civile: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione contabile: attività connesse alla gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) 2) Protocollo della documentazione pervenuta in formato digitale 3) Gestione del personale e delle presenze del personale ove il sistema lo consenta 4) Attività di verifica documentale del Documento Unico 5) Prenotazione esami, revisioni e collaudi 6) Gestione posta elettronica 7) Attività di digitazione • Centro Prove Autoveicoli <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività Amministrativo-Contabile 2) Attività Affari Generali-Personale 3) Attività di protocollo • Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività di segreteria 2) Attività amministrativo contabile 3) Attività affari generali-personale-consegnatario 4) Attività di protocollo 	

ZONA	ATTIVITA' DA SVOLGERE
-------------	------------------------------

ROSSA	OPERATIVITA' ESTERNA (nel rispetto delle Linee Guida e SOLO in ambito provinciale)	Revisione annuale veicoli > 3,5 t;
		Collaudo veicoli
		Esami guida, escluse le categorie sospese nel DPCM di riferimento
	OPERATIVITA' INTERNA	Revisione annuale veicoli > 3,5t
		Revisione rimorchi fino a 3,5t
		Revisione straordinarie
		Collaudo veicoli
	ACCESSO SPORTELLI	Esami di teoria e di guida, escluse le categorie sospese nel DPCM di riferimento
		SOLO su appuntamento per utenza in ambito provinciale
	ATTIVITA' SMARTABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici Motorizzazione Civile: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione contabile: attività connesse alla gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) 2) Protocollo della documentazione pervenuta in formato digitale 3) Gestione del personale e delle presenze del personale ove il sistema lo consenta 4) Attività di verifica documentale del Documento Unico 5) Prenotazione esami, revisioni e collaudi 6) Gestione posta elettronica 7) Attività di digitazione • Centro Prove Autoveicoli <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività Amministrativo-Contabile 2) Attività Affari Generali-Personale 3) Attività di protocollo • Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività di segreteria 2) Attività amministrativo contabile 3) Attività affari generali-personale-consegnatario 4) Attività di protocollo

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Speranzina DE MATTEO)

Firmato digitalmente da
Speranzina De Matteo

0 = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

PROTOCOLLO SICUREZZA E LAVORO AGILE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premessa

Visto il Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 e in particolare l'articolo 1 comma 1 che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Viste le Circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

Visto il protocollo quadro "Rientro in sicurezza" sottoscritto dalle OO.SS. e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 24 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti il DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, e in particolare l'articolo 3 comma 3 del primo che prevede come il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Visto il citato articolo 263 e in particolare il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, pubblicato in GU del 28.10.2020 n.268, che dà attuazione a quanto previsto dal succitato art.263 comma 1;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 che, all'art.3 comma 2, raccomanda di predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire il rientro in sicurezza dei dipendenti;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

si adotta il seguente Protocollo

SICUREZZA

- 1) Ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti gli uffici del MIT e in tutti i luoghi aperti afferenti gli stessi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e igiene costante delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- 2) Le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate urgenti ragioni.
- 3) All'ingresso di tutte le sedi centrali e periferiche del Ministero dovrà essere rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente.

- 4) Il rapporto con l'utenza esterna è, di norma, garantito con modalità telematica o telefonica. L'utenza è ammessa solo nelle fasce di apertura al pubblico, previo appuntamento e solo se è impossibile l'espletamento in modalità telematica. Il ricevimento dell'utente esterno deve svolgersi in idoneo locale la cui dimensione garantisca il distanziamento previsto (c.d. distanza *droplet*) o, in alternativa nella stanza dell'interessato se risulta garantita la distanza minima di sicurezza. Qualora sia necessario mantenere una distanza inferiore o l'ambiente dove va svolta l'attività lavorativa non lo consentano, l'Ufficio interessato metterà in atto ogni misura ulteriore idonea a garantire la salute dei lavoratori e dell'utenza (utilizzo particolari dispositivi di protezione individuali, ecc.).
- 5) L'amministrazione assicura l'igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, e della aree comuni. Sarà indicato alle società appaltatrici dei lavori di pulizia di effettuare una attenta pulitura dei locali, utilizzando prodotti disinfettanti a base alcolica o cloro al fine di diminuire il rischio da contagio.
- 6) In caso di chiusura delle sedi per sanificazione dei locali il periodo di assenza dal servizio dei dipendenti - a meno che non sia svolto in modalità agile o già coperto da diversi istituti contrattuali - costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 del D.L. n.9/2020;
- 7) Nel caso in cui un lavoratore presente sul luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse lo dovrà dichiarare immediatamente al competente ufficio di appartenenza e si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. Immediatamente si dovranno avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. Successivamente con le Autorità sanitarie saranno definiti gli eventuali "contatti stretti" della persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 per applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
- 8) L'amministrazione si impegna ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, dati sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Tale attività, infatti, è svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche attraverso canali dedicati per garantirne la riservatezza. L'amministrazione si impegna a seguire tutte le indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Si consiglia l'uso dell'app IMMUNI per monitorare le esposizioni a rischio.
- 9) In caso di concomitanza di numero rilevante di casi (es superiore a 1) Covid positivi presso strutture logisticamente circoscritte (Uffici direzioni centrali, UMC, Provoper, CP) l'Amministrazione valuta la possibilità di effettuare attività di screening e, per contenere con massima efficacia possibili concentrazioni di contagio, prevede la completa chiusura dei settori interessati (uffici, piani o settori di edifici) per un periodo stabilito previa urgente consultazione delle figure responsabili per la sicurezza (MC, RSPP, RLS) ed incentivando conseguentemente al massimo le modalità di lavoro in remoto.
- 10) L'Amministrazione si impegna, a partire dai settori con lavoratori particolarmente esposti (UMC, cantieri, ispettivi, ecc) a valutare di eseguire programmi di sorveglianza preventivi periodici (attività di screening dei lavoratori) mediante, in via prioritaria e preliminare, i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici), laddove consentito dalle vigenti disposizioni.
- 11) L'Amministrazione mantiene inoltre stretti contatti con i servizi di prevenzione e protezione ed i relativi responsabili per valutare eventuali ulteriori misure di protezione, apportare gli opportuni aggiornamenti al DVR, nonché verificare l'opportunità di aggiornamenti/modifiche del vigente decreto ministeriale di individuazione dei datori di lavoro. I datori di lavoro attiveranno immediatamente i livelli di consultazione per la definizione e l'aggiornamento dei documenti integrativi ai DVR anche per definire specifiche procedure a livello locale. Della avvenuta consultazione e degli esiti (limitatamente all'addendum DVR) verranno resi partecipi i lavoratori attraverso le RSU ed OOS territoriali.
- 12) Le parti concordano che, entro il 6 novembre, si rivedranno al fine di determinare le questioni delle cosiddette attività "smartabili" e della eventuale erogazione del buono pasto in regime di smart working.
- 13) In ogni caso devono essere garantiti i dispositivi di protezione individuale a tutela dei lavoratori e dell'utenza degli uffici del MIT così come previsto dall'art.209 della Legge77/2020 che all'uopo destina appositi stanziamenti.

EMERGENZA E SMART WORKING

- 1) Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001, è incentivato il lavoro agile garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263 del DI n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
- 2) Per favorire una differenziazione dell'orario di ingresso del personale e al fine di alleggerire la pressione sul TPL, si concorda che le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita siano comprese lungo l'arco dell'orario di servizio definite secondo le seguenti modalità:
Flessibilità oraria in entrata :
dalle 7,00 alle 11,00 salvo adattamenti oggetto di contrattazione in sede locale

Flessibilità oraria in uscita segue l'entrata.
- 3) Per quanto detto in particolare in Premessa, lo smart working di cui si parla si configura come emergenziale e diverso, pertanto da quello disciplinato dalla Legge 81 del 2017 che prevede la richiesta del lavoratore. Ne deriva che esso si configura come strumento individuato dal legislatore e dal Governo al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, di contenere il numero di lavoratori presenti in ufficio e di assicurare il rispetto di quanto previsto in termini di distanziamento sociale oltre che alleggerire la pressione sul TPL adottando ogni misura utile per la tutela del personale e dei cittadini che si rivolgono agli uffici e alla Pubblica Amministrazione.
- 4) Con l'adozione dello smart working di cui sopra il MIT intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - fronteggiare l'emergenza coronavirus;
 - garantire la salute dei lavoratori e assicurare nel contempo l'erogazione dei necessari servizi alla collettività;
 - promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti.
- 5) Destinatario del presente accordo è tutto il personale MIT in servizio presso le sedi del Ministero.
- 6) La prestazione lavorativa in smart working viene eseguita entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art.18 Legge 81/2017).
- 7) Al fine di garantire una efficace interazione con l'ufficio di appartenenza, il personale con qualifica non dirigenziale assicura, nell'arco della giornata, la contattabilità telefonica nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16, salvo quanto diversamente concordato con il proprio dirigente.
- 8) In ogni caso va garantito il diritto alla disconnessione: tale diritto si applica: in senso bidirezionale (verso i responsabili e viceversa) oltre che in senso orizzontale , cioè tra colleghi. Tale diritto alla disconnessione è garantito dal lunedì al venerdì **dalle 18.00 alle 10.00**, nei giorni di sabato e nei giorni festivi.
- 9) Fino al 31/12/2020
 - a) **i dipendenti appartenenti a categorie fragili in quanto:**
 - ✓ sono titolari di riconoscimento di handicap grave ex art.33, comma 3, legge 104/1992;
 - ✓ sono stati interessati, negli ultimi dieci anni, da patologie oncologiche;
 - ✓ versano in situazione di immunodepressione attestata da certificato medico;
 - ✓ in ogni caso, dipendenti che abbiano prodotto istanza, in possesso di adeguata certificazione, e sono in attesa di visita da parte del medico competente quali affetti da patologie croniche o con multimorbilità (diabetici ID; cardiovasculopatie ischemiche cardiache o vascolari o cerebrali; patologie polmonari; asma; BPCO; ipertensione arteriosa instabile; malattie infiammatorie croniche; sindromi da malassorbimento; malattie neuromuscolari gravi; insufficienza renale-surrenale cronica).**svolgono la loro prestazione lavorativa in modalità agile cinque giorni su cinque.**
 - b) **i dipendenti con altre situazioni meritevoli di maggior tutela quali:**
 - ✓ utilizzatori abituali di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la sede di lavoro, specialmente se provenienti da altro Comune;
 - ✓ dipendenti che assistono familiari riconosciuti portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992;
 - ✓ conviventi con figli minori di anni 14;

compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, possono prestare servizio in sede al massimo un solo giorno a settimana. In accordo con il proprio dirigente potranno svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile cinque giorni su cinque. Allo stesso modo il lavoratore potrà chiedere di espletare il proprio lavoro in presenza su due giorni a settimana.

I restanti dipendenti, sempre che adibiti a mansioni effettuabili da remoto, svolgono lavoro agile per un massimo di due giornate in presenza a settimana. In accordo con il proprio dirigente potranno svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile quattro o cinque giorni su cinque. Dovrà essere comunque assicurato che quotidianamente almeno il 50% del personale che svolge attività eseguibili da remoto dell'intera Struttura/Ufficio lavori in modalità agile.

Fino al 31/12/2020, le suddette disposizioni si applicano anche a tutti i dipendenti attualmente in telelavoro che afferiscono alle categorie a) e b).

Si evidenzia fin d'ora che nel caso di ordinanze regionali che chiudano le scuole di ogni ordine e grado il personale conviventi con figli minori di anni 14 potrà aderire allo smart working cinque giorni su cinque.

- 10) E' fatta salva la possibilità da parte del dirigente di richiamare uno o più dipendenti a giorni di lavoro in sede, in occasione di specifiche urgenti attività da attuare in presenza. Tale facoltà è da ritenersi eccezionale e straordinaria e pertanto il suo esercizio deve essere adeguatamente motivato.
- 11) Il dipendente "fragile" impiegato in attività non effettuabili da remoto e che si trovi in una delle sopra elencate condizioni di fragilità di cui alla lett. a), deve essere adibito, su richiesta, al temporaneo svolgimento di specifiche attività lavorative effettuabili anche da remoto o/e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. L'amministrazione, nell'ottica di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, si riserva la facoltà di trovare soluzioni organizzative che consentano anche al personale non fragile che opera su attività non effettuabili da remoto di beneficiare del lavoro agile (anche tramite, ove possibile, assegnazione temporanea ad attività smartabili).
- 12) E' consentita la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa quotidiana parte in presenza e parte in modalità agile, secondo la cd modalità frazionata. Nel caso di specie può essere attivato lo straordinario, ferma restando la necessità di autorizzazione da parte del dirigente, esclusivamente in relazione ad attività non rientranti tra quelle che possono essere svolte in modalità agile. Il dipendente può quindi essere autorizzato allo svolgimento di attività esterna in regime di straordinario al termine dell'esecuzione giornaliera della prestazione in lavoro agile.
- 13) Per quanto attiene al controllo a distanza da parte del datore di lavoro e alla tutela della privacy del lavoratore agile si fa riferimento a quanto disposto dal comma 3 art.4 dello Statuto dei Lavoratori.
- 14) I lavoratori in smart working hanno diritto a un trattamento economico e normativo pari a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno degli uffici. I periodi sono utili a tutti gli effetti per la definizione delle graduatorie per le progressioni economiche orizzontali o eventuali progressioni verticali, per le indennità di particolari condizioni di lavoro - solo ove ne ricorrano le condizioni per cui sono riconosciuti.
- 15) Il personale che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto a partecipare alle assemblee in orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL.
- 16) Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), il lavoratore svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
- 17) L'assenza dal servizio per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.
- 18) I dirigenti organizzano la propria presenza in servizio, alternandola con prestazione da remoto, in base alle esigenze delle strutture cui sono preposti e in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Spetta ai dirigenti l'intera gestione del lavoro agile in base ai poteri organizzativi conferiti dell'art.5 del D.lvo165/2001.
- 19) L'Amministrazione si impegna ad effettuare il monitoraggio e verificare l'attuazione del presente Protocollo, anche in relazione ad eventuali novazioni normative.
- 20) Su tutti i posti di lavoro sede di Rappresentanza Sindacale Unitaria, sono attivate procedure di confronto (art.5) e

contrattazione (art.7 lettere k e o) con le OO.SS. aventi titolo, le RSU e le RLS per procedere a eventuali adattamenti del presente protocollo. Per ogni sede di lavoro l'Amministrazione si impegna a fornire alle RSU tutte le informazioni utili in forma aggregata e le modifiche al DVR.

21) In relazione agli esiti dello smart working emergenziale, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e dell'implementazione delle procedure telematiche, sarà necessario coinvolgere per le rispettive competenze, l' Organismo Paritetico per l'Innovazione (art.6 CCNL 2016/18, commi 2 e 5) e il Cug.

Roma, 30 ottobre 2020

Per le OO.SS. (Area Livelli e Dirigenza)

FP CGIL
Paolo Camardella
Carmen Sabbatella
Umberto Volpe

CISL FP
Marcello De Vivo
Marimena Casamassima
Luigi Putzolu

UIL PA
Vincenzo Lichinchi
Duilio Carino
Henry Del Greco

FED. CONFSAL UNSA
Rita Cipolla

FED. INTESA FP
Agostino Crocchiolo

FLP
La Segreteria Nazionale FLP/MIT
Caiazza – Campopiano

USB PI
Giorgio Conti
Giuseppe De Mellis

UNADIS
Michele Pacciani

CIDA FC
Stefano Di Leo

Per l'Amministrazione

Marco Guardabassi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Divisione 2- Gestione e sviluppo delle risorse umane

dg.personale-div2@pec.mit.gov.it

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici

e, p.c.
OO.SS.

OGGETTO: lavoro agile emergenziale-proroga-

Si rende noto che con Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021 sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni contenute nel decreto del 19 ottobre 2020 del medesimo Ministro.

Pertanto, sino al 30 aprile 2021 permangono le condizioni per l'attuazione del lavoro agile emergenziale, in deroga alla disciplina contenuta dagli artt.18 al 23 della legge n.81 del 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Guardabassi)

Firmato digitalmente da

**Marco
Guardabassi**

Data e ora della firma:
01/03/2021 16:33:16



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

AI CPA
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Via Leonardo da Vinci, 161
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

LORO SEDI

Alle OO.SS.
LORO SEDI

e, p. c.

Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali) - Elenco delle attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti.

A seguito dell'ulteriore proroga di termini amministrativi prevista dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e delle modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotte in dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, di seguito si riporta il testo aggiornato della circolare prot. n. 2394 del 16 aprile 2020.

*Si coglie altresì l'occasione per aggiornare l'elenco delle attività indifferibili, alla luce delle ulteriori **disposizioni di cui al dPCM 26 aprile 2020.***

La richiamata circolare prot. n. 2394 del 16 aprile 2020 deve pertanto ritenersi totalmente sostituita dalla presente e per quanto è stato possibile le modifiche operate sono state riportate in grassetto.

oooooooooooooooooooo

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stato pubblicato la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, **come modificati**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020) recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.

Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedurali

A norma del comma 1 dell'art. 103, sono sospesi fino al 15 **maggio** i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 **maggio** 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni *“adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del *lavoro agile* di cui all'art. 87 del medesimo decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito nella richiamata legge n. 27/2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 **maggio** 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione

Il comma 2 dell'art. 103, della richiamata legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CdS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "o*pe legis*".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l'elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. È lasciata, comunque, ai Direttori degli Uffici la possibilità di operare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio indicate nella presente in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.

Pertanto, a parziale modifica di quanto riportato nella circolare prot. n. 2394 del 16 aprile 2020, le attività indifferibili da rendersi sono le seguenti:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1. **Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);**
2. **Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);**
3. **Rilascio del certificato di approvazione ADR "barrato rosa" (dal 25 maggio 2020)**
4. **Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;**
5. **Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall'U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);**
6. **Visite periodiche ATP;**
7. **Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);**
8. **Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);**
9. **Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;**
10. **Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;**
11. **Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;**
12. **Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;**
13. **Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall'UCO) (dall'11 maggio 2020);**
14. **Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall'11 maggio 2020);**
15. **Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall'11 maggio 2020);**
16. **Rilascio patente di guida internazionale (dall'11 maggio 2020).**

Si ritiene infine utile far espresso riferimento, in particolare, alle attività tecniche di visita e prova a norma dell'art. 75/78 del CdS, di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile, ed alla ineludibile necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle attività, in particolare in ambito legge n. 870/86.

In merito, si ritiene opportuno dettare le linee guida generali che seguono.

Le verifiche e prove presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da essi predisposte in territorio provinciale, devono essere limitate, per quanto



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell'UMC, soltanto qualora il richiedente avrà garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l'utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del richiedente.

Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell'emergenza sanitaria in atto.

La presente è anche trasmessa quale informativa alle OO.SS..

**IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott.ssa Speranzina De Matteo)**

**Firmato digitalmente da
Speranzina De Matteo**

**O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT**